

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (68)865

Vol. 1968/0149

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(68) 865 def.

Bruxelles, 14 novembre 1968

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento n. 172/67/CEE relativo alle norme
generali che reggono la denaturazione del grano e della segala
da panificazione

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

RELAZIONE

E' apparso necessario rendere meno rigida la regola del pagamento delle sovvenzioni quando si applicano le disposizioni dell'articolo 6 bis del regolamento n° 172/67/CEE. E', infatti, pratico dare a colui che spedisce del frumento tenero denaturato comunitario e che beneficia della sovvenzione di cui all'articolo 6 bis di richiedere all'amministrazione del proprio paese il pagamento della sovvenzione che deve essere accordata dall'Italia. Lo Stato membro interessato deve quindi avere la facoltà di pagarla. Il risultato finanziario per il Fondo Europeo agricolo di orientamento e Garanzia è lo stesso, essendo il rimborso completamente a suo carico, qualunque sia lo Stato membro pagatore. E' apparso, pertanto, necessario prevedere una mutua informazione, indispensabile per evitare doppie registrazioni.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento n° 172/67/CEE relativo alle norme generali che reggono la denaturazione del grano e della segala da panificazione

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n° 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n° 1601/68 (2), in particolare l'articolo 23 paragrafo 4 bis,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento n° 172/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle norme generali che reggono la denaturazione del grano e della segala da panificazione (3), modificato dal regolamento (CEE) n° 644/68 del Consiglio, del 29 maggio 1968 (4), ha previsto nell'articolo 6 bis un regime di sovvenzione e di tassa destinato a ristabilire l'equilibrio fra il mercato del grano tenero denaturato ed il mercato degli altri cereali da foraggio quando la Repubblica italiana fa applicazione della possibilità conferitale dall'articolo 23 del regolamento n° 120/67/CEE;

a tal fine

considerando che è opportuno prevedere, come per i cereali da foraggio, la possibilità, per lo Stato membro di provenienza, di versare allo spediteore che ne faccia richiesta la sovvenzione che l'Italia deve concedere per le consegne di grano tenero denaturato, disponendo a carico dello Stato membro di provenienza l'obbligo di informare la Repubblica italiana di tale versamento,

.../...

-
- (1) G.U. n° 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67
 - (2) G.U. n° L 253 del 16.10.1968, pag. 2
 - (3) G.U. n° 130 del 28.6.1967, pag. 2602/67
 - (4) G.U. n° L 122 del 30.5.1968, pag. 3

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 6 bis del regolamento n° 172/67/CEE, il testo del paragrafo 1 e quello del secondo trattino del paragrafo 2 sono completati dal testo seguente :

- ", a meno che detta sovvenzione sia stata, su richiesta dello
- " speditore dei cereali, versata a quest'ultimo dallo Stato membro di
- " provenienza, che ne informa senza indugio la Repubblica italiana.
- " Quest'ultima tiene costantemente informati tutti gli Stati membri
- " dell'importo della sovvenzione in vigore; "

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio,

Il Presidente